



Direzione, sport e tempo libero, caccia e pesca
attività produttive, politiche giovanili

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2012/2013

allegato A

La Giunta provinciale di Monza e della Brianza con deliberazione n. 111 rep. gen. del 30 luglio 2012, sulla base del Calendario venatorio approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, art 1, commi 3, 5 e 6 successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la corrente stagione venatoria:

1. DI consentire l'esercizio venatorio, fino al 1° ottobre 2012, per la sola caccia vagante nell'ATC Brianteo, in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica), a esclusione della caccia da appostamento fisso e della caccia in qualunque forma nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie;
2. DI integrare con due giornate settimanali di caccia, oltre ai tre giorni a scelta previsti, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, l'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Monza e della Brianza, nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2012, alla sola selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento fisso e comunque entro il limite delle 55 giornate consentite dalla legge;
3. DI stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani nella provincia di Monza e della Brianza sono consentiti dal 18 agosto al 12 settembre 2012 compreso, negli Ambiti Territoriali di Caccia, esclusivamente ai cacciatori ammessi ad esercitarvi la caccia e in regola con il versamento della quota associativa della stagione venatoria 2012/2013, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nel mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani, di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, solamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, ad eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati;
4. DI disporre che l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati:
 - sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione;
 - nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - nelle aree a parco naturale dei parchi regionali;
 - nelle riserve naturali;
 - nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna;
 - nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC;
 - nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie salvo consenso dei concessionari interessati;

5. Di disporre che è comunque vietato lasciare vagare incustoditi cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni;
6. Di disporre il divieto dell'utilizzo del cane da seguita sul territorio dell'ATC Brianteo dopo l'8 dicembre 2012, per consentire le operazioni di cattura e immissione della Lepre, fatta eccezione per la caccia alla Volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione con cani adibiti a tale scopo;
7. Di ribadire che, essendo le ZPS sul territorio provinciale completamente ricomprese all'interno di aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali ai sensi della Legge 394/91, in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j) del Decreto Ministeriale del 17/10/2007 n. 184 e succ. mod. e che pertanto non necessitano di ulteriori provvedimenti;
8. Di autorizzare la stabulazione, il trasporto e l'uso degli uccelli da richiamo, tutto l'anno nelle stesse gabbie, ai sensi della L.R. 18/6/2008, n. 17, art. 1, comma 1, lettera a);
9. Di stabilire che la caccia è consentita, come indicato dalla Regione Lombardia nel tesserino per l'esercizio venatorio, nel periodo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, secondo i seguenti orari:

Dal 16.09 al 20.09 dalle ore 6.00 alle ore 19.35
Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15
Dal 01.10 al 09.10 dalle ore 6.25 alle ore 18.55
Dal 10.10 al 18.10 dalle ore 6.40 alle ore 18.40
Dal 19.10 al 27.10 dalle ore 6.50 alle ore 18.25
FNE ORA LEGALE -INIZIO ORA SOLARE
Dal 28.10 al 31.10 dalle ore 6.00 alle ore 17.10
Dal 01.11 al 10.11 dalle ore 6.10 alle ore 17.05
Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.20 alle ore 16.55
Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.50 alle ore 16.40
Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40
Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45
Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55
Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05
Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17.20

10. Di riservarsi di chiedere, sentite le Associazioni venatorie agricole e ambientaliste e comunque previ censimenti, al Dirigente della Direzione della Giunta Regionale competente per materia, di vietare o ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
11. Di stabilire l'obbligo per il cacciatore, che abbia depositato un capo di selvaggina stanziale abbattuto, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio regionale, marcata all'atto del prelievo, per facilitare gli eventuali controlli da parte dei Corpi di Vigilanza;

12. Di stabilire il divieto di uso e detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore al doppio 0, pari a 4,1 mm;

13. Di stabilire il divieto di allenamento e addestramento dei cani da caccia di età superiori ai 15 mesi nel periodo compreso tra il 16 di settembre 2012 ed il 31 gennaio 2013, fatte salve le Zone di addestramento cani di tipo A, B, C nonché di confermare la possibilità di allenamento e addestramento dei cani di età inferiore ai 15 mesi su tutto il territorio provinciale consentito alla caccia programmata da sabato 18

agosto 2012 al 28 febbraio 2013, ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale del 24 luglio 2006 atti n. 157344/20.2/2004/3913;

14. Di stabilire, inoltre, che per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 16/8/1993 n. 26 così come modificata e integrata dalla L.R. 8/5/2002 n. 7 e succ. mod.;

15. Di rinviare alle disposizioni di cui alla L.R. n. 26/93 e succ.mod. e integrazioni per quanto non disciplinato dal presente atto.

16. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia;

Monza 30 luglio 2012

L'Assessore
Alla Caccia e Pesca
(Andrea Monti)